

Elenchi prioritari - supplenza di 180 giorni anche con più contratti e su più scuole – diritto all'inserimento – sussistenza.

La [legge n. 167/09](#), nell'estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'inserimento negli elenchi prioritari, ha richiesto soltanto il requisito dell'espletamento, nel precedente anno scolastico, di una supplenza di almeno 180 giorni, senza in alcun modo prevedere l'ulteriore requisito che tale supplenza fosse stata espletata presso un'unica istituzione scolastica ovvero che si fosse trattato di una supplenza ottenuta in virtù di un *unico contratto*, anche eventualmente *prorogato o confermato*.

L'interpretazione restrittiva di cui al [decreto ministeriale attuativo n. 100/09](#) appare pertanto in contrasto con la norma di rango primario e con gli stessi principi costituzionali, non potendosi invero giustificare un differenziato trattamento tra coloro che avevano raggiunto il suddetto requisito minimo dei 180 giorni di servizio “*tramite proroghe o conferme contrattuali*” (e dunque, in ogni caso, mercé ulteriori contratti) e chi lo aveva raggiunto attraverso più contratti intercorsi durante il precedente anno scolastico.

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza

Il Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22.04.2010, nel procedimento avente ad oggetto *ricorso ex art. 700 c.p.c.* proposto

da [omissis]

contro [omissis]

OSSERVA

Nei limiti di una cognizione sommaria, propria della presente fase, la domanda cautelare appare fondata e va pertanto accolta.

L'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 134/2009, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009/2010", prevedeva, nella sua formulazione originaria: *"Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo"*.

In sede di conversione (legge n. 167/09) è stata poi apportata una modifica al suddetto testo normativo, consentendosi l'inserimento negli elenchi prioritari anche a coloro i quali (docenti e personale ATA) avessero conseguito, nel suddetto anno scolastico 2008-09, attraverso le graduatorie d'istituto, una supplenza di almeno 180 giorni (*"al comma 2, dopo le parole: "nell'anno scolastico 2008-2009" sono inserite le seguenti: "o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni"*)).

Ora, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la suddetta modifica, nell'estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'inserimento negli elenchi prioritari, ha richiesto soltanto il requisito dell'espletamento, nel precedente anno scolastico, di una supplenza di almeno 180 giorni, senza in alcun modo prevedere l'ulteriore requisito che tale supplenza fosse stata espletata presso un'unica istituzione scolastica ovvero che si fosse trattato di una supplenza ottenuta in virtù di un *unico contratto*, anche eventualmente prorogato o confermato.

L'interpretazione restrittiva di cui al decreto ministeriale attuativo n. 100/09 appare pertanto in contrasto con la norma di rango primario, la cui *ratio* va invero individuata nell'opportunità ritenuta dal legislatore di estendere la possibilità di inserimento negli elenchi prioritari, oltre che a coloro

che avevano conseguito un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, nei confronti di tutti quei soggetti che, nel precedente anno scolastico, avevano comunque conseguito il requisito minimo di 180 giorni di servizio.

L'interpretazione qui seguita appare peraltro l'unica costituzionalmente orientata, non potendosi invero giustificare un differenziato trattamento tra coloro che avevano raggiunto il suddetto requisito minimo dei 180 giorni di servizio "*tramite proroghe o conferme contrattuali*" (e dunque, in ogni caso, mercé ulteriori contratti) e chi lo aveva raggiunto attraverso più contratti intercorsi durante il precedente anno scolastico.

In realtà, il requisito valorizzato dal legislatore è soltanto quello della prestazione di un servizio minimo di servizio, che appare peraltro individuato in conformità alla normativa vigente, risultando il raggiungimento del limite di almeno 180 giorni di servizio equiparato, per varie finalità, nell'ambito del sistema normativo in materia scolastica, al servizio prestato per un intero anno scolastico.

Nella specie, è incontestato che il ricorrente, nell'anno scolastico 2008-09, abbia prestato complessivi n. 230 giorni di servizio (peraltro presso la stessa istituzione scolastica: cfr. documentazione in atti).

Sicché, nei limiti di quanto necessario in questa sede e salvi approfondimenti nell'eventuale giudizio di merito, va ritenuto il diritto del [omissis] ad essere inserito negli elenchi prioritari di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la Provincia di Siracusa.

Appare sussistere, inoltre, anche il requisito del *periculum in mora*, attesa la dedotta e non contestata alta *chance* di conseguimento di supplenze nell'anno scolastico in corso, in ragione del punteggio posseduto dal ricorrente (è incontestato, infatti, che, con l'inserimento nei suddetti elenchi, il medesimo si collocherebbe ai primissimi posti) ed avuto altresì riguardo al diritto al riconoscimento comunque, in ragione dell'inserimento negli elenchi, di 12 punti utili ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (art. 1, comma 4, D.L. n. 134/09).

Ed il ricorso alla tutela in via d'urgenza del diritto all'espletamento dell'attività lavorativa si giustifica nella specie avuto anche riguardo, oltre che al tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, al tempo necessario in materia di pubblico impiego per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La novità delle questioni trattate giustifica, tuttavia, la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il diritto del ricorrente ad essere inserito negli elenchi prioritari di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la Provincia di Siracusa e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione convenuta di adottare provvedimenti consequenziali.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Siracusa, 27.04.10

IL GIUDICE
dr.ssa Elvira Maltese

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010